la Biennale di Venezia

Arte
Architettura
Cinema
Danza
Musica
Teatro
Archivio Storico

La legge quadro sull’Intelligenza Artificiale ed il contrasto al fenomeno dei ransomware

La Legge quadro sull'Intelligenza Artificiale

- Attraverso la **Legge 23 settembre 2025 , n. 132 "*Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza Artificiale*"**, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 25 settembre 2025 ed in vigore dal 10 ottobre, il legislatore ha creato **il primo quadro normativo organico dedicato all'IA**.

- La Legge, recependo le indicazioni del Regolamento europeo 2024/1689, introduce regole chiare e precise volte a disciplinare lo sviluppo, l'adozione e l'uso delle nuove tecnologie, garantendo la tutela dei diritti fondamentali e la protezione dei lavoratori.

- In particolare, il Capo V, rubricato «*Disposizioni penali*», prevede all'art. 26 delle **modifiche al codice penale,** di seguito illustrate.

Le modifiche apportate dalle Legge quadro sull'Intelligenza Artificiale

1. **Viene integrato l'art. 61, primo comma, c.p.** in materia di circostanze aggravanti comuni;

2. **Viene introdotta, al comma 2 dell'art. 294 c.p**. (Attentati contro i diritti politici del cittadino), **una circostanza aggravante ad effetto speciale;**

3. **Viene inserito l'art. 612 *quater* c.p.,** rubricato «*Illecita diffusione di contenuti generati o alterati con sistemi di intelligenza artificiale*»;

4. **Viene modificato l'art. 2637 cc** (Aggiotaggio);

5. **Viene inserita la lettera a-*ter*) all'articolo 171, primo comma, della legge 22 aprile 1941, n. 633;**

6. **Viene aggiunto un periodo all'articolo 185, comma 1**, del testo unico delle disposizioni **in materia di intermediazione finanziaria**, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Circostanze aggravanti comuni – art. 61 c.p.

L. 132/2025

- La **l. 132/2025** (c.d. Legge quadro sull'IA) ha **integrato l'art. 61, primo comma, c.p.** in materia di circostanze aggravanti comuni.
- È ora prevista, tra le predette aggravanti la lettera 11 *decies)* .

Art. 61, 11 *decies)* c.p. – Aggravanti comuni – intelligenza artificiale
«L'avere commesso il fatto mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale, quando gli stessi, per la loro natura o per le modalità di utilizzo, abbiano costituito mezzo insidioso, ovvero quando il loro impiego abbia comunque ostacolato la pubblica o la privata difesa, ovvero aggravato le conseguenze del reato».

L'aggravante in questione si applica ai casi in cui l'ostacolo alla pubblica o privata difesa o l'aggravamento delle conseguenze del reato derivino dall'impiego di sistemi di intelligenza artificiale.

Attentati contro i diritti politici del cittadino – art. 294 c.p.

L. 132/2025

- La **l. 132/2025** (c.d. Legge quadro sull'IA) ha introdotto**, al comma 2 dell'art. 294 c.p.**, **una circostanza aggravante ad effetto speciale**

Art. 294 c.p. – Attentati contro i diritti politici del cittadino
"Chiunque con violenza, minaccia o inganno impedisce in tutto o in parte l'esercizio di un diritto politico, ovvero determina taluno a esercitarlo in senso difforme dalla sua volontà, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
La pena è della reclusione da due a sei anni se l'inganno è posto in essere mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale».

L. 132/2025 Illecita diffusione di contenuti generati o alterati con sistemi di intelligenza artificiale – art. 612 *quater* c.p.

- La **l. 132/2025** (c.d. Legge quadro sull'IA) ha introdotto nel codice penale la fattispecie di cui all'art. **612 *quater* c.p.**

Art. 612 *quater* c.p. – Illecita diffusione di contenuti generati o alterati con sistemi di intelligenza artificiale
"Chiunque cagiona un danno ingiusto ad una persona, cedendo, pubblicando o altrimenti diffondendo, senza il suo consenso, immagini, video o voci falsificati o alterati mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale e idonei a indurre in inganno sulla loro genuinità, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio ovvero se è commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità, o di una pubblica autorità a causa delle funzioni esercitate».

- Il reato, a **dolo generico**, si perfeziona attraverso le condotte, tra loro alternative, della **cessione** (ad uno o più soggetti determinati), della **pubblicazione** (rendendo possibile la fruizione ad una platea indistinta di soggetti) o comunque della **diffusione** (favorendo in qualsiasi modo la circolazione), di videoregistrazioni o audioregistrazioni che presentino una duplice connotazione: **le immagini o le voci** devono essere state **falsificate e/o alterate mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale** e devono risultare **idonee ad indurre in inganno sulla loro genuinità**.
- La configurabilità della nuova fattispecie richiede, dunque, oltre alla prova di una delle condotte alternative, l'**accertamento, di natura prettamente informatica, circa la "manipolazione**" delle immagini o delle voci attraverso un *software* di intelligenza artificiale ed una valutazione in ordine alla loro idoneità ad indurre in errore i destinatari, circa la riferibilità alla persona offesa.

Aggiotaggio – art. 2637 c.c.

- La **l. 132/2025** (c.d. Legge quadro sull'IA) **ha aggiunto all'art. 2637 c.c. un periodo**, come di seguito evidenziato.

L. 132/2025

Art. 2637 c.c. – Aggiotaggio
«Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni. ***La pena è della reclusione da due a sette anni se il fatto è commesso mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale***".

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

L. 132/2025

- La **l. 132/2025** (c.d. Legge quadro sull'IA) **ha inserito la lettera a-*ter*) all'articolo 171, primo comma, della legge 22 aprile 1941, n. 633.**

Art. 171 legge 633/1941

«Salvo quanto previsto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter è punito con la multa da L. 500 a L. 20.000 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:

a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nel Regno esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana;

a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;

a-ter) riproduce o estrae testo o dati da opere o altri materiali disponibili in rete o in banche di dati in violazione degli articoli 70-ter e 70-quater, anche attraverso sistemi di intelligenza artificiale;

Disposizioni in materia di intermediazione finanziaria – manipolazione del mercato

L. 132/2025

- La **l. 132/2025** (c.d. Legge quadro sull'IA) **ha aggiunto un periodo all'articolo 185, comma 1**, del testo unico delle disposizioni **in materia di intermediazione finanziaria**, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Art. 185, comma 1, d.lgs. 58/1998

« Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifizi concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni. **La pena è della reclusione da due a sette anni e della multa da euro venticinquemila a euro sei milioni se il fatto è commesso mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale».**

La Legge 28 giugno 2024, n. 90 - Disposizioni in materia di rafforzamento della *cybersicurezza* nazionale e di reati informatici

- Al fine di rafforzare la ***cybersicurezza*** nazionale e contrastare i reati informatici, la **l. 90/2024** ha introdotto una nuova fattispecie di reato, **la c.d. estorsione informatica**.

- La fattispecie in questione mira a contrastare il fenomeno dei «***ransomware»,*** virus che bloccano l'accesso ai *file* degli utenti, richiedendo una somma di denaro come riscatto, solitamente in cripto valute.

- Altra fattispecie che mira a reprimere il fenomeno in questione è quella di **frode informatica** (art. 640 *ter* c.p.).

ART. 24 *BIS* *D.LGS. 231/2001*

Delitti informatici
Estorsione informatica art. 629, terzo comma, c.p.

- La **l. 90/2024** (c.d. Legge sulla Cybersicurezza) ha apportato significative modifiche ad alcuni dei delitti informatici di cui all'art. 24 *bis* d.lgs. 231/2001, disponendo un **aggravamento del trattamento sanzionatorio a carico dell'ente**.
- La legge ha, inoltre, aggiunto all'art. 24 bis **il nuovo comma 1 *bis*, introducendo nel catalogo dei reati presupposto della responsabilità degli enti la fattispecie di estorsione informatica, di cui all'art. 629, terzo comma, c.p.**

Art. 629, terzo comma, c.p. – Estorsione informatica
"Chiunque, mediante le condotte di cui agli articoli 615 ter, 617 quater, 617 sexies, 635 bis, 635 quater e 635 quinquies ovvero con la minaccia di compierle, costringe taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 10.000. La pena è della reclusione da otto a ventidue anni e della multa da euro 6.000 a euro 18.000, se concorre taluna delle circostanze indicate nel terzo comma dell'articolo 628 nonché nel caso in cui il fatto sia commesso nei confronti di persona incapace per età o per infermità".

Frode informatica art. 640 *ter* c.p.

ART. 640 *ter* C.P.

Art. 640 *ter* c.p. – Frode informatica
"Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire centomila a due milioni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da lire seicentomila a tre milioni se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o ***((la circostanza prevista))***
dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età***((...))».***
.

la Biennale di Venezia

Arte
Architettura
Cinema
Danza
Musica
Teatro
Archivio Storico

LA RESPONSABILITÀ DA REATO DEGLI ENTI – IL D.LGS. 8 GIUGNO 2001 N. 231

Sessione di formazione del personale della «Fondazione La Biennale di Venezia»